



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

Area Servizi Sociali

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, PER PROCEDURA NEGOZIATA RISERVATA A
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, DI CUI ALLA LEGGE N. 381/1991, S.M.I. PER
L'AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE DI LAVORI DI PULIZIA E DISERBO
CIGLI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'INSERIMENTO
LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE.
PERIODO 01.06.2019-30.05.2021
CIG SIMOG 785906519B**

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento tramite convenzione di lavori di pulizia e diserbo cigli stradali sul territorio comunale ai fini dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 4 della legge n. 381/01.
2. Le obbligazioni concernenti sia l'attività di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate sia il servizio di pulizia e diserbo, dovranno adempiersi secondo le prescrizioni e le modalità indicate nel presente capitolato.
3. Il soggetto aggiudicatario dell'appalto (definito "appaltatore") verrà individuato a seguito di procedura ai sensi dell'art. 5 della L.N. 381/91 riservata alle cooperative sociali di tipo B di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991, e i rapporti contrattuali tra le parti verranno regolati mediante convenzione in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 5 della legge n. 381/1991.
4. L'appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato. Su di esso gravano altresì tutti gli obblighi derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

Articolo 2 – Durata dell'appalto

1. L'appalto avrà durata dal 01/06/2019 al 30/05/2021, con possibilità di proroga per un massimo di anni 2 solo su richiesta della stazione appaltante, alle medesime condizioni.

Qualora, per qualsiasi motivazione, non fosse possibile formalizzare l'assegnazione definitiva entro il primo giugno 2019, la decorrenza verrà stabilita ad una data successiva, compatibile con l'affidamento.

2. Sono fatte salve le ipotesi di risoluzione e recesso previste dagli articoli 27,29 e 30 del presente capitolato.

Articolo 3 - Importo dell'appalto

1. L'importo complessivo dell'appalto è stimato in € 69.006,47 + iva di cui € 400,00 quale importo oneri sicurezza ed € 34.503,24 oltre iva, quale importo presunto per ogni anno di eventuale proroga (di cui € 200,00 importo oneri sicurezza) fino ad un massimo di anni 2 (due).

L'importo a base di gara oggetto di ribasso è pari ad € 68.606,47 oltre iva. Gli oneri di sicurezza non oggetto di ribasso sono pari ad € 400,00.

2. L'importo contrattuale è pari alla risultante dell'applicazione della percentuale di ribasso formulata dal soggetto aggiudicatario sull'importo a base d'asta sopra citato oltre ad oneri di sicurezza. L'importo contrattuale retribuisce in maniera esaustiva tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e dalla normativa vigente a carico dell'appaltatore.
3. L'importo a base di gara è stato calcolato sulla base dell'analisi dei costi di cui all'allegato "A" al presente capitolato, redatto ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
4. Gli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08 sono a carico dell'aggiudicatario e sono compresi nell'importo contrattuale determinato ai sensi del comma primo del presente articolo.
5. L'appalto è aggiudicato e contabilizzato a corpo. L'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva variazione sulla misura o sul valore attribuite alle singole prestazioni.

6. L'importo contrattuale retribuisce l'appaltatore di tutte le prestazioni su di esso gravanti sia in relazione all'attività di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate sia in relazione alle prestazioni di pulizia dei locali dell'asilo.

PARTE II – OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE INERENTI L'ATTIVITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Articolo 4 - Prestazioni a carico dell'appaltatore

1. Sono a totale carico del prestatore del servizio le seguenti obbligazioni principali relative all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate:

a) garantire l'assunzione presso la cooperativa aggiudicataria o, in caso di consorzio, presso il consorzio stesso o uno dei soggetti consorziati, per un periodo di tempo non inferiore a 24 mesi continuativi, di una persona svantaggiata a tempo pieno o di due persone svantaggiate a tempo parziale (le quali dovranno svolgere complessivamente un numero di ore lavorative equivalente all'orario a tempo pieno), i cui nominativi siano stati concordati con l'Ente appaltante;

b) applicare ai lavoratori svantaggiati assunti ai sensi della lettera a) di cui sopra, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL dei dipendenti delle Cooperative Sociali;

c) predisporre, attuare e gestire i progetti personalizzati di inserimento lavorativo, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica;

d) nominare un Responsabile sociale degli inserimenti lavorativi;

e) trasmettere alla stazione appaltante le comunicazioni indicate nell'art. 7 del presente capitolato;

f) trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone svantaggiate inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa in materia di tutela dei personali di cui al D.Lgs. 196/2003;

g) attuare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle situazioni di svantaggio.

2. Gli inserimenti lavorativi di cui alle lettere a) del precedente comma, devono essere effettuati mediante assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto.

3. I nominativi delle persone svantaggiate da assumere di cui alla lettera a) del primo comma, saranno decisi di comune accordo dal Comune e dalla cooperativa aggiudicataria.

4. L'inquadramento professionale dei soggetti svantaggiati di cui alla lettera a) del primo comma, e le attività lavorative che essi svolgeranno nell'ambito della cooperativa, dovranno essere oggetto di accordo tra l'appaltatore e l'Ente.

Articolo 5 - Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

1. La cooperativa aggiudicataria è tenuta a predisporre un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per ciascuna persona svantaggiata, in ottemperanza alle proposte progettuali formulate in sede di offerta tecnica.

2. Almeno 10 giorni prima dell'assunzione del lavoratore svantaggiato la cooperativa deve presentare alla stazione appaltante un progetto personalizzato iniziale di inserimento lavorativo, che deve essere approvato dall'ente appaltante.

3. La cooperativa aggiudicataria nomina un Responsabile sociale degli inserimenti lavorativi che si occuperà di predisporre i progetti personalizzati di inserimento lavorativo e coordinare l'attività di inserimento lavorativo all'interno della cooperativa, e sarà il referente per il Comune in relazione all'attuazione e alle verifiche periodiche dei progetti.

4. Le modalità di intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite competono alla Cooperativa, nel rispetto del progetto personalizzato concordato.

Articolo 6 - Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della ditta appaltatrice/concessionaria

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'operatore economico dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato dall'Ente, che viene allegato, e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, anche all'immagine.

L'operatore economico dichiara di:

- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- essere a conoscenza che è disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.

Articolo 7 - Comunicazioni periodiche inerenti l'inserimento lavorativo

1. L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante le seguenti relazioni periodiche:

a) entro 30 giorni dalla data prevista per ciascun inserimento lavorativo, idonea documentazione attestante l'effettiva assunzione della/e persona/e svantaggiata/e, il cui nominativo è stato concordato con la stazione appaltante;

b) una relazione semestrale in cui sono sintetizzati i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo in relazione ai progetti personalizzati di inserimento lavorativo;

c) entro 30 giorni dal termine del periodo di inserimento lavorativo una relazione riepilogativa generale relativa al raggiungimento dell'obiettivo sociale di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

PARTE III – OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE INERENTI IL SERVIZIO

Articolo 8 - Prestazioni a carico dell'aggiudicatario inerenti il servizio di pulizia e diserbo cigli stradali sul territorio comunale

1. Sono a totale carico del prestatore del servizio le seguenti obbligazioni principali relative all'espletamento dei servizi richiesti:

a) effettuare il servizio di pulizia e diserbo cigli stradali sul territorio secondo le modalità di esecuzione indicate nell'art. 10 del presente capitolato;

- b) effettuare la raccolta dei rifiuti tenendo conto dello smaltimento differenziato della carta ed altri rifiuti speciali nel rispetto della normativa vigente in materia;
- c) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori subordinati condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL dei dipendenti delle cooperative sociali, ovvero per rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, corrispondere un trattamento economico non inferiore ai compensi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- c) utilizzare soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della legge 381/91;
- d) applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del personale;
- e) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene sul luogo di lavoro e predisporre il piano di sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
- f) trasmettere alla stazione appaltante le comunicazioni indicate nell'art. 14 del presente capitolato;
- g) nominare un referente della cooperativa per l'attività inerente il servizio.

Articolo 9 - Attività di coordinamento

1. Deve essere presente almeno un coordinatore che sia responsabile degli inserimenti lavorativi e dei relativi progetti nonché dell'organizzazione, dell'equipe degli operatori e del corretto funzionamento del servizio oggetto del presente capitolato. Tale coordinamento deve garantire che le attività erogate dal servizio siano conformi alle indicazioni del Comune e in sinergia con gli interventi programmati dal Servizio Sociale Comunale. Il coordinatore deve essere reperibile minimamente nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ed in possesso di un numero di reperibilità con telefono cellulare.

Personale richiesto: n. 1 coordinatore avente esperienza professionale nella mansione richiesta di almeno 2 anni.

2. L'appaltatore si impegna a trasmettere al Comune con una periodicità di mesi 6 (sei) una relazione sull'andamento tecnico della gestione del/i servizio/i necessaria per una valutazione in merito alla produttività degli interventi conseguiti. Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi del servizio, saranno concordati fra i due contraenti.

3. In caso di necessità e su richiesta di una delle parti la ditta si rende disponibile per incontri di programmazione e verifica con il proprio personale e l'assistente sociale del Comune.

Articolo 10 - Modalità di esecuzione del servizio

L'esecuzione del servizio è suddiviso in due tipologie:

- a. pulizia dei cigli stradali urbani - viabilità principale e di collegamento con le frazioni (unità di riferimento metro lineare x 80 cm di profondità/altezza).
- b. Pulizia ed estirpazione cigli e bordi stradali dei centri storici (unità di misura mq ragguagliati) – vd. Allegato B.

Si dovranno effettuare n. 4 passaggi all'anno per ogni servizio sopra descritto, intesi come taglio e diserbo al 1° passaggio e solo diserbo per i successivi.

Articolo 11 - Personale in servizio

1. L'appaltatore ha libera organizzazione delle maestranze, fermo restando lo svolgimento di tutte le prestazioni cui è obbligato in fase del presente capitolato ed il conseguimento dei risultati.
2. Il personale, giudicato da parte del Responsabile di servizio, persona negligente o inadeguato al corretto svolgimento del servizio dovrà essere immediatamente sostituito a semplice richiesta della stazione appaltante.
3. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso secondo le modalità richieste dal presente capitolato.
4. Il personale addetto al servizio è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
5. Tutto il personale dipendente della Ditta dovrà essere dotato di idoneo abito da lavoro e ciabatte con tesserino di riconoscimento.

Il Responsabile della Cooperativa è tenuto ad effettuare periodiche ispezioni durante l'effettuazione del servizio per la verifica del corretto adempimento delle attività e della loro corrispondenza a quanto previsto nel presente capitolato.

Articolo 12 – Materiale e attrezzature

1. Tutte le attrezzature, i macchinari, gli utensili ed i materiali di consumo necessari per l'espletamento del servizio a "regola d'arte" dovranno essere forniti dall'aggiudicatario.
2. I prodotti utilizzati per il diserbo devono essere BIOLOGICI e rispondenti alla vigente normativa.

Articolo 13 - Consumi a carico della stazione appaltante

1. Tutte le spese derivanti dal consumo di energia elettrica e di acqua necessarie all'espletamento del servizio sono a carico della stazione appaltante.

Articolo 14 - Comunicazioni obbligatorie inerenti il servizio

1. L'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, prima di iniziare il servizio le seguenti comunicazioni:
 - a) i nominativi e le generalità dei dipendenti che svolgeranno i servizi;
 - b) il nominativo di un responsabile per gli aspetti gestionali ed organizzativi del servizio che sarà la figura di riferimento per l'ente appaltante;
2. L'appaltatore dovrà comunicare ai competenti uffici, entro tre giorni e per iscritto, ogni eventuale variazione successiva, anche temporanea, di quanto al precedente punto 1).

PARTE IV – ONERI – GARANZIE - RESPONSABILITA'

Articolo 15– Direttore dell'esecuzione del servizio

1. Il Comune di Toscolano Maderno, al fine di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore, prima dell'avvio dello stesso, provvede alla nomina del direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016.
2. Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione della convenzione stipulata tra l'appaltatore e il Comune, verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità alla convenzione. A tal fine il direttore dell'esecuzione

svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni ed il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla legge.

3. Laddove necessario e qualora non sia già previsto dal presente capitolato, il direttore dell'esecuzione, fissa all'appaltatore, di volta in volta, le direttive per l'espletamento del servizio ed i termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui al presente capitolato, la cui mancata ottemperanza comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 25 del presente capitolato.

4. L'appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione e in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

Articolo 16 – Varianti in corso di esecuzione

1. Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto tra l'articolo 106 del codice, la stazione appaltante può ammettere variazioni alla convenzione nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione della convenzione.

2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell'appalto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula della convenzione. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario della convenzione e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.

3. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dalla convenzione che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni della convenzione originaria senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo alla convenzione principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

4. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dalla convenzione.

5. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'appalto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Articolo 17 – Personale

In forza del contratto cui il presente capitolato è riferito, non deriva alcun rapporto di lavoro, né di collaborazione tra i soggetti utilizzati dall'appaltatore e la stazione appaltante. La remunerazione di tale personale è integralmente a carico dell'appaltatore.

Articolo 18 – Organico

1. Fermo restando quanto indicato all'articolo 4, commi primo e secondo del presente capitolato, l'appaltatore si obbliga a garantire la sostituzione degli operatori utilizzati in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l'interruzione del servizio.

2. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo igienico ambientale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

3. All'inizio del rapporto contrattuale l'appaltatore comunica alla stazione appaltante i nominativi del personale che intende utilizzare nel servizio.

4. Riguardo al personale utilizzato, l'appaltatore si obbliga:

a) a conformare l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dalla stazione appaltante;

b) a dotare tutto il proprio personale di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati

5. L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

6. In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione del presente appalto, l'appaltatore deve garantire i servizi minimi essenziali ai sensi della legge 146/90.

7. Il preavviso in caso di sciopero deve essere fornito da parte dell'appaltatore alla stazione appaltante mediante comunicazione, anche via fax, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'astensione dal lavoro. In caso di mancato o ritardato preavviso, la stazione appaltante applica la penale prevista all'articolo 16, primo comma, lettera i) del presente capitolato.

8. L'appaltatore è obbligato a dar corso agli eventuali obblighi previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria in relazione:

a) all'assunzione di personale dipendente dall'appaltatore del servizio nel periodo immediatamente antecedente a quello cui il presente capitolato è riferito;

b) all'assunzione di proprio personale da parte del soggetto che alla scadenza del periodo contrattuale cui il presente capitolato è riferito subentri nello svolgimento del servizio.

Articolo 19 – Carta dei Servizi

1. L'aggiudicatario ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento, entro 60 giorni successivi all'avvio del servizio deve predisporre la carta dei servizi in cui deve essere indicato almeno quanto segue:

a) la presentazione dei servizi offerti con esplicitazione delle finalità, dell'organizzazione, delle modalità di funzionamento, delle modalità di coordinamento del servizio con individuazione del responsabile di riferimento;

- b) le modalità di riconoscimento degli operatori con dotazione di cartellino di riconoscimento;
- c) il sistema di valutazione della soddisfazione degli utenti, delle famiglie e degli operatori;
- d) gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati;
- e) le modalità di informazione/comunicazione all'utenza.

3. L'appaltatore, dopo aver ricevuto parere favorevole da parte del Comune sul testo della carta dei servizi, deve procedere a propria cura e spese alla stampa della stessa che deve essere esposta in luogo visibile al pubblico in modo da facilitare la lettura e la consultazione agli utenti e agli altri soggetti che vi abbiano interesse.

Articolo 20 – Osservanza delle norme in materia di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve in ogni momento a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a tali obblighi. L'appaltatore deve provvedere, in caso di malattia, ferie ecc. anche giornaliera, all'immediata integrazione con personale avente la medesima professionalità ed esperienza.

2. All'appaltatore è fatto obbligo di attuare tutte le misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo ogni rischio gravante sugli operatori utilizzati. Ogni onere per la redazione e l'aggiornamento del documento e per l'attuazione delle misure di sicurezza è posto a carico dell'appaltatore e retribuito con l'importo contrattuale.

3. L'appaltatore è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti paghe orarie comprensive di salario fondamentale e salario accessorio, assegni familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo, non inferiori a quelli dei contratti collettivi di lavoro del proprio settore vigenti nelle località e nel tempo in cui si svolge il servizio.

4. La regolarità contributiva e previdenziale dell'appaltatore è attestata dal Durc (documento unico di regolarità contributiva). In caso di irregolarità attestata da tale documento, l'Ente sospende i pagamenti dei corrispettivi sin tanto che le posizioni anomale non siano state regolarizzate.

Articolo 21 – Garanzia definitiva

1. Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'appaltatore è obbligato a prestare una garanzia definitiva con le modalità indicate all'articolo 103 del d. lgs 50/2016. La cauzione è escussa totalmente in tutti i casi di risoluzione del contratto previsti dal presente capitolato. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto o da recesso, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore. Grava sull'appaltatore l'obbligo di integrare la cauzione, entro 15 giorni dall'escussione, sino alla concorrenza dell'importo del massimale in tutti i casi in cui la stessa sia stata escussa anche solo parzialmente.

2. La polizza mediante la quale è prestata la cauzione deve avere come unico soggetto garantito la stazione appaltante e quale unico oggetto le prestazioni rese dall'appaltatore in forza del contratto cui il presente capitolato è riferito.

Articolo 22 - Danni a persone o cose

1. L'impresa è tenuta ad utilizzare le eventuali attrezzature di proprietà dell'Ente appaltante con cura e diligenza. L'impresa sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie

spesa alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati. Restano a carico dell'appaltatore, in modo totalmente esclusivo gli eventuali risarcimenti che lo stesso sarà tenuto ad assicurare, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante, salvo l'eventuale intervento di società assicuratrice.

2. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile del servizio o da un delegato alla presenza del rappresentante incaricato dalla cooperativa. La constatazione dei danni costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento che dovrà essere corrisposto dall'impresa.

Articolo 23 - Copertura assicurativa per danni

1. L'appaltatore è responsabile per eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o a terzi, derivanti direttamente o indirettamente dall'attività di espletamento del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti della stazione appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo.

2. Antecedentemente alla stipulazione della convenzione e, nel caso in cui la convenzione non sia stata ancora stipulata, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio.

La polizza deve:

a) avere durata non inferiore a quella della convenzione cui essa è riferita;

b) avere quale unico oggetto il servizio di cui al presente capitolato;

c) avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro.

3. Qualora l'appaltatore abbia già stipulato un contratto di polizza di responsabilità civile generale a copertura dei danni a terzi nell'esecuzione della propria attività professionale, avente un massimale non inferiore a € 1.000.000,00, per ogni sinistro, in alternativa a quanto indicato al comma 2, potrà produrre un'appendice alla polizza RC, già attivata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente capitolato, per tutta la durata della convenzione.

4. Indipendentemente dalle coperture assicurative di cui ai commi precedenti e dai massimali garantiti, l'appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante. La ditta aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio e/o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori e/o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

5. L'appaltatore è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.

6. Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l'importo non coperto resta a carico dell'appaltatore.

7. In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante attestazione di pagamento della rata del premio almeno 7 giorni prima della scadenza della rata stessa.

Articolo 24 –Subappalto. Cessione del contratto

1. Il subappalto è ammesso in misura non superiore al 30 % dell'importo complessivo presunto del contratto.

2. Le modalità di svolgimento del subappalto sono fissate nell'articolo 105 del d.lgs 50/2016.
3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
4. E' vietata la cessione parziale o totale del contratto.

Articolo 25 - Contestazioni e penalità

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto, qualsiasi inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore comporta l'applicazione di una penale nella misura indicata nei commi seguenti. La mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni relative all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad g), del presente capitolato, determina l'applicazione delle seguenti penali:

a) riduzione, fino ad un massimo del 30%, dei giorni di inserimento lavorativo di una persona svantaggiata a tempo pieno o di due persone svantaggiate a tempo parziale, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del presente capitolato, che l'appaltatore si è obbligato ad assumere per un periodo di tempo non inferiore a 24 mesi continuativi e i cui nominativi siano stati concordati con l'Ente appaltante: € 300,00 per ogni giorno di ritardo a persona;

b) ritardo fino a 60 giorni nella presentazione entro il termine previsto dal comma due dell'art. 5 del presente capitolato, dei progetti iniziali di inserimento lavorativo: € 150,00 per ogni giorno di ritardo di ciascun progetto;

c) irregolarità riscontrata nell'applicazione della normativa prevista dal CCNL delle Cooperative Sociali ai lavoratori svantaggiati inseriti, anche se soci della cooperativa: € 250,00, per ogni irregolarità riscontrata;

d) mancata ottemperanza degli impegni assunti in sede di offerta tecnica, in relazione alla predisposizione e gestione dei progetti personalizzati di inserimento lavorativo di cui all'art.5 del presente capitolato: € 450,00 per ogni inadempimento riscontrato;

e) ritardo nella trasmissione alla stazione appaltante delle relazioni indicate nell'art. 7, del presente capitolato: € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

2. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.

3. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale rapportandone nel caso di cui al comma secondo lettera i) del presente articolo, l'importo alla gravità dell'inadempimento.

4. L'importo della penale è versato dall'appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento delle rate del corrispettivo.

5. In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti.

6. L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comportano la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato alla stazione appaltante.

Articolo 26- Clausola risolutiva espressa

1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

a) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti prescritti dal presente capitolato e dal disciplinare di gara per l'assunzione del servizio;

b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso inadempimento tra quelli previsti all'articolo 25 del presente capitolato;

c) frode dell'appaltatore;

d) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d.lgs 81/08 e redatto secondo l'articolo 28 del decreto medesimo;

e) ritardo oltre il trentesimo giorno rispetto nell'effettuazione degli inserimenti lavorativi di cui all'articolo 4, primo comma;

f) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;

g) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni decorrenti dallo spirare di quello indicato all'articolo 13, secondo comma, ultimo periodo;

ih) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016;

i) cessione anche parziale del contratto;

j) fallimento dell'appaltatore;

k) fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di cui alla legge 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

l) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

m) cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio.

2. Quando si verificano una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.

3. In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta automaticamente incamerata da parte della stazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario.

Articolo 27 - Risoluzione del contratto

1. Salvi i casi di risoluzione di diritto del contratto, la stazione appaltante ricorre alla risoluzione del contratto per grave inadempimento degli obblighi contrattuali dell'appaltatore indicati nel presente capitolato.

2. L'inadempimento è contestato mediante intimazione scritta ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata a.r., con l'avvertimento che in mancanza il contratto si intende risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., salvo che siano date da parte dell'appaltatore giustificazioni ritenute valide dalla stazione appaltante.

3. Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.

4. In caso di risoluzione contrattuale in danno, la stazione appaltante ha la facoltà di prelevare tutta la documentazione tecnica ed ogni altra pertinenza detenuta dall'appaltatore, per l'uso proprio, illimitato nel tempo, senza null'altro dovere.

5. Il contratto d'appalto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge.

6. Su richiesta dell'appaltatore, il contratto d'appalto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la prestazione dell'appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'appaltatore fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo agli elementi di costo di ogni singolo prezzo indicati nella tabella allegato "A".

L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, la stazione appaltante esercita nei confronti dell'appaltatore entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:

a) consenso alla proposta di risoluzione;

b) applicazione della revisione prezzi con le modalità e nella misura indicate all'articolo 22. In tal caso, spetta comunque all'appaltatore fornire i dati necessari al computo della revisione.

7. Nell'ipotesi indicata alla lettera b) del comma precedente, non si dà corso alla risoluzione del contratto se i prezzi revisionati assorbono integralmente gli scostamenti quantificati dall'appaltatore con la richiesta di risoluzione indicata al comma precedente.

Articolo 28 - Eccezione di inadempimento

1. In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti ai sensi del presente capitolato, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo

1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento dei corrispettivi. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

Articolo 29 – Recesso

1. Ai sensi dell'articolo 21 sexies della legge 241/90, la stazione appaltante può recedere dal contratto:

a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;

b) laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

2. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso.

3. In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile. Il recesso di cui al comma secondo lettera b) del presente articolo determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

4. All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto

Articolo 30 - Esecuzione d'ufficio

1. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la stazione appaltante, previa diffida inviata all'appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno e l'escussione totale della cauzione definitiva.

2. L'appaltatore è tenuto a rifondere alla stazione appaltante le spese da questa sostenute ai sensi del comma precedente, previa acquisizione di idonee pezze giustificative relative agli oneri effettivamente sostenuti. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla documentata richiesta da parte della stazione appaltante.

Articolo 31 - Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari

1. I pagamenti verranno corrisposti all'appaltatore in rate mensili posticipate di pari importo. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa fattura, previo accertamento da parte dell'ufficio competente della regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante acquisizione del DURC.

2. Qualora i pagamenti dei corrispettivi non intervengano entro il termine fissato dal comma precedente, l'appaltatore ha diritto al pagamento degli interessi maturati e calcolati in base alla vigente normativa di legge.

3. Su richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, l'appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a comunicare alla stazione appaltante i relativi estremi identificativi.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, a decorrere dal 31.03.2015, l'appaltatore è tenuto ad emettere verso l'Ente appaltante, la fattura in forma elettronica e non cartacea, riportando il relativo codice CIG, secondo le modalità previste nel Regolamento ministeriale n. 55/2013. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.M. 03.04.2013 n. 55, decorsi tre mesi dalla data

di decorrenza dall'obbligo di fatturazione elettronica, l'Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico. Il Codice unico per la fatturazione elettronica è UFG08C

5. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”, che ha modificato il Dpr n. 633/1972, in materia di IVA, l'appaltatore nella fattura è tenuto ad esporre l'IVA inserendo la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”. Il Comune, ai sensi della normativa sopra richiamata, provvederà a versare l'IVA direttamente all'erario.

Articolo 32- Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'articolo 106, c1, lett. A, del D. Lgs.50/2016, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto le componenti essenziali di costo evidenziate nella tabella allegata al presente capitolato, subiscano una variazione – l'appaltatore può richiedere la revisione dei prezzi. La revisione sarà operata – ai sensi della vigente dottrina e giurisprudenza – sulla base del solo indice F.O.I. della variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati su base annua e l'eventuale adeguamento richiesto verrà riconosciuto con variazione riferita all'ultimo mese disponibile antecedente il mese di applicazione dell'adeguamento e desunta dal sito www.istat.it/it/archivio/30440.

La revisione del prezzo opera, comunque dopo che siano trascorsi almeno 365 giorni dalla data di aggiudicazione e ad istanza della parte interessata; la richiesta deve essere motivata con adeguati elementi probatori circa l'intervenuta variazione; entro il 45° giorno successivo al ricevimento della richiesta, l'altra parte procederà all'esame della fondatezza degli elementi dedotti dalla richiedente e comunicherà alla controparte l'esito di tale esame.

In ogni caso deve escludersi qualunque possibilità di revisione prezzi con decorrenza retroattiva rispetto alla data della richiesta.

Articolo 33 - Disposizioni relative all'esecuzione delle prestazioni

1. Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, con le modalità di cui all'articolo 102 del codice.

Articolo 34 – Aggiudicazione e stipula della convenzione

1. L'aggiudicazione del servizio ha luogo con le modalità ed alle condizioni indicate all'art. 32 del codice.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991, i rapporti contrattuali tra la Cooperativa aggiudicataria e il Comune verranno regolati mediante convenzione.

3. L'appaltatore decade dall'aggiudicazione se, prima della stipula della convenzione, cessa di possedere anche uno degli obblighi indicati all'articolo 4, lett. a) e b), del presente capitolato. Esso decade altresì nel caso in cui vengano fornite sul suo conto informazioni in materia di “antimafia” che comportino la decadenza dall'aggiudicazione.

Articolo 35 – Esecuzione in pendenza di stipulazione della convenzione

1. L'appaltatore si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente capitolato anche nelle more della stipulazione del contratto stesso.

Articolo 36 - Controlli e verifiche

1. L'ente potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta attuazione e gestione dei progetti personalizzati di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti anche attraverso contatti diretti con i lavoratori

svantaggiati. Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni trasmesse al Responsabile degli inserimenti lavorativi designato dalla cooperativa.

2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di controllare e verificare la buona esecuzione del servizio di pulizia ed il rispetto delle scadenze e degli interventi mediante sopralluoghi periodici. Il risultato di tali controlli verrà verbalizzato. Il rappresentante dell'ente incaricato di tele controllo è il Responsabile dei Servizi alla Persona.

3. In caso di interventi straordinari richiesti dall'Amministrazione, l'Appaltatore è tenuto a rilasciare apposito rapporto di intervento che dovrà essere controfirmato dal referente del Servizio interessato e allegato a cura dell'appaltatore stesso alle relative fatture.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37– Osservanza di leggi e regolamenti

1. L'Aggiudicatario è soggetto alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di appalto di servizi per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:

a) alla legge 381/1991;

b) alla normativa in materia di servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti, con particolare riferimento alla legge 82/1994 ed al DM 274/1997.

c) al D.lgs. 50/2016;

d) al DPR 207/2010;

e) al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

f) alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Articolo 38 - Contenzioso

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 208 del d. lgs 50/2016, il foro competente per eventuali controversie relative al contratto cui il presente capitolato è riferito, è quello di Brescia. E' esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 39 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla normativa in vigore.

Articolo 40 - Tutela dei dati personali

Titolare del trattamento è il Comune di Toscolano Maderno, con sede in via Trento 5, tel. 0365546011.

Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it.

I dati personali raccolti sono trattati nell'ambito della gara di appalto e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. Il trattamento è svolto per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

I dati raccolti sono conservati secondo la normativa vigente. I dati possono essere comunicati nell'ambito di eventuali richieste di accesso.

I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. I dati non sono trasmessi fuori dall'Unione Europea.

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it.

L'interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

ANALISI DEI COSTI

TABELLA ANALISI DEI COSTI	
SERVIZIO PULIZIA CIGLI STRADALI URBANI	
Base d'asta costo taglio al mt lineare	€ 0,09 + Iva
Metri lineari annuali sui quali effettuare il servizio, suddivisi in 4 passaggi annuali	187.600 mt lineari annuali
Totale annuale previsto	€ 16.884,00 + Iva
Importo a base d'asta per servizio dal 01/05/2019 al 30/04/2021	€ 33.768,00 + Iva
SERVIZIO PULIZIA E DISERBO CENTRI STORICI	
Base d'asta costo taglio al mq ragguagliato	€ 0,08 + Iva
Metri quadri ragguagliati annuali sui quali effettuare il servizio, suddivisi in 4 passaggi annuali	217.740,44 mq ragguagliati annuali
Totale annuale previsto	€ 17.419,24 + Iva
Importo a base d'asta per servizio dal 01/05/2019 al 30/04/2021	€ 34.838,47 + Iva
IMPORTO A BASE D'ASTA COMPLESSIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA E DISERBO CIGLI STRADALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO DAL 01/05/2019 AL 30/04/2021	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 400,00
Importo annuale eventuale proroga (max 2 anni)	€ 34.503,24 + Iva
Oneri di sicurezza proroga non soggetti a ribasso	€ 200,00